



TRIBUNALE D FIRENZE  
Sezione Prim. Penale

Tribunale che non soltanto la predisposizione (overosa) di provvidenze tecniche volte ad impedire la caduta dal viadotto (quali reti metalliche verticali ovvero orizzontali di congiunzione delle carreggiate separate) avrebbe impedito l'evento, ma anche provvidenze volte ad illuminare il punto di separazione tra le carreggiate (quali ad esempio led luminosi posti a distanza ravvicinata che rendessero evidente la separazione delle carreggiate) sarebbero state sufficienti ad impedire che la Chini Ilaria fosse tratta in inganno dal buio, dalla vicinanza delle carreggiate, dalla presenza di sacchi posti di traverso fra le due carreggiate e sorretti da griglie (v. fascicolo fotografico in atti); e quindi si astenesse dallo scavalcare il new jersey di separazione.

La difesa degli imputati ha argomentato sostenendo la inadeguatezza delle reti verticali al fine di impedire lo scavalco di qualsivoglia persona possa comunque arrampicarsi, nel senso che se una persona è determinata a scavalcare le reti possono costituire un comodo appiglio; inoltre ha contestato che le stesse potessero essere apposte in difformità da quanto consentito dal proprietario della autostrada, ovvero sia l'A.N.A.S.

Entrambe le eccezioni difensive non hanno pregio e debbono essere disattese.

Ed infatti nel caso in esame non si discute della eventualità di apporre provvidenze tecniche atte ad impedire lo scavalco di un aspirante suicida, il quale con la sua perversa determinazione è spesso in grado di superare qualsiasi difficoltà; qui si discute di reti atte ad impedire lo scavalco di una persona normale, che non ha nessuna determinazione nel suicidarsi, ma anzi cerca disperatamente di salvare la propria vita e quella dei propri congiunti. Sicuramente la presenza di reti verticali di altezza adeguata - come quelle peraltro montate attualmente - avrebbero impedito lo scavalco della Chini Ilaria e comunque l'avrebbero messa in allerta sulle reali condizioni dei luoghi. Non può sostenersi che tali reti non avrebbero potuto essere apposte in assenza di specifica autorizzazione dell'A.N.A.S.; in primo luogo perché non risulta in atti che l'A.N.A.S. si sia mai opposta alla adozione di provvidenze tecniche